

— condannare la convenuta al pagamento integrale degli onorari di avvocato e delle spese.

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente su una violazione dell'obbligo di motivazione e su un errore manifesto di valutazione commessi dalla Commissione europea, in quanto l'accordo sul livello del servizio sarebbe un valido criterio di selezione.
2. Secondo motivo, vertente su una violazione dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento, in quanto la Commissione europea (i) si sarebbe autolimitata nella sua interpretazione delle nozioni contenute nei documenti relativi alla gara d'appalto durante la procedura di aggiudicazione BUDG19/PO/04 e, successivamente, avrebbe cambiato posizione, e (ii) avrebbe indotto Xpand Consortium a nutrire fondate aspettative sulla legittimità dell'accordo sul livello del servizio quale criterio di selezione.
3. Terzo motivo, vertente su una violazione del principio di buona amministrazione, in quanto la Commissione europea non avrebbe (i) comunicato l'annullamento della procedura di aggiudicazione BUDG19/PO/04 con la massima tempestività, come richiesto dall'articolo 171 del regolamento finanziario<sup>(1)</sup>, e (ii) reso note a Xpand Consortium la decisione della Commissione europea del 3 marzo 2022 di annullamento della procedura di aggiudicazione BUDG19/PO/04 e la motivazione alla base dell'adozione di detta decisione con la massima tempestività.
4. Quarto motivo, vertente su una violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, in quanto (i) annullando la procedura di aggiudicazione BUDG19/PO/04 la Commissione europea avrebbe adottato la misura maggiormente onerosa e svantaggiosa, mentre esistevano altre misure proporzionate e (ii) avviando una nuova procedura di aggiudicazione con il medesimo oggetto la Commissione europea attribuirebbe un indebito vantaggio concorrenziale ai concorrenti di Xpand Consortium nella gara d'appalto.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).

### **Ricorso proposto l'8 giugno 2022 — Deutsche Bank/EUIPO — Operación y Auditoria (avanza Tu negocio)**

**(Causa T-341/22)**

(2022/C 294/49)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo*

### **Parti**

**Ricorrente:** Deutsche Bank, SA Española (Madrid, Spagna) (rappresentanti: I. Valdelomar Serrano, J. Rodriguez Fuensalida, P. Ramells Higuera e A. Figuerola Moure, abogados)

**Convenuto:** Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

**Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso:** Operación y Auditoria, SA de CV, SOFOM, ENR (Città del Messico, Messico)

### **Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

**Richiedente il marchio controverso:** Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso

**Marchio controverso:** Domanda di marchio figurativo dell'Unione europea avanza Tu negocio — Domanda di registrazione n. 18 208 813

**Procedimento dinanzi all'EUIPO:** Opposizione

**Decisione impugnata:** Decisione della Quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 23 marzo 2022 nel procedimento R 1808/2021-5

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- constatare l'erronea applicazione, nella decisione impugnata, dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- rifiutare la protezione per tutti i servizi richiesti con la domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 208 813 avanza Tu negocio (figurativo) di cui alla classe 36, e
- condannare la parte convenuta a sopportare le spese, incluse le spese di patrocinio sostenute dal ricorrente, correlate al presente procedimento.

**Motivo invocato**

Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

**Ricorso proposto il 9 giugno 2022 — Rauch Furnace Technology / EUIPO — Musto et Bureau  
(crogioli)**

**(Causa T-347/22)**

(2022/C 294/50)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Rauch Furnace Technology GmbH (Gmunden, Austria) (rappresentante: M. Traxler)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Musto et Bureau Srl (Osteria Grande, Italia)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Titolare del disegno o modello controverso:* Ricorrente

*Disegno o modello controverso interessato:* Disegno o modello comunitario n. 7 737 143-0001

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Procedimento di annullamento

*Decisione impugnata:* Decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 29 marzo 2022 nel procedimento R 1697/2021-3

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata unitamente alla dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario n. 7 737 143-0001;
- condannare l'EUIPO alle spese.

**Motivi invocati**

- Inosservanza di norme processuali essenziali;
  - Violazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio.
-